



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
IX Legislatura

PUNTO 55 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 29/04/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 625 / DGR del 29/04/2014

OGGETTO:

Lr n. 44/1982 in materia di cave - lr n. 7/2005 in materia di miniere. Deposito cauzionale a garanzia degli obblighi di coltivazione. Dgr n. 4204 del 28.12.2006. Nuove disposizioni a integrazione della Dgr n. 4204/2006.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente	
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente	
Assessori	Renato Chisso	Presente	
	Roberto Ciambetti	Presente	
	Luca Coletto	Assente	
	Maurizio Conte	Presente	
	Marialuisa Coppola	Presente	
	Elena Donazzan	Presente	
	Marino Finozzi	Assente	
	Massimo Giorgetti	Presente	
	Franco Manzato	Presente	
	Remo Sernagiotto	Assente	
	Daniele Stival	Presente	
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MAURIZIO CONTE

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: L.R.44/82 in materia di cave – L.R.7/2005 in materia di miniere.
Deposito cauzionale a garanzia degli obblighi di coltivazione
D.G.R. 28.12.2006 n. 4204.
Nuove disposizioni a integrazione della DGR n. 4204/2006.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento riguarda l'approvazione di nuove disposizioni concernenti il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione/concessione di cave/miniere.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Nella Regione del Veneto, l'attività estrattiva è soggetta ad autorizzazione/concessione secondo le procedure di cui alla l.r. 7 settembre 1982, n. 44 per quanto riguarda le cave e le procedure della l.r. 25 febbraio 2005, n. 7 per quanto attiene le miniere.

In entrambi i casi, per particolari aspetti della gestione dell'attività, alcune delle disposizioni regionali finora applicate meritano di essere riconsiderate e migliorate e, tra queste, merita specifica attenzione la questione del deposito cauzionale.

Com'è noto, l'avvio dell'attività di coltivazione è subordinato alla presentazione, da parte della ditta titolare, di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione, riguardanti la ricomposizione del sito estrattivo e il versamento del contributo al Comune, fino all'estinzione della cava o della miniera.

Recentemente sono emerse problematiche attinenti in particolare all'aspetto riguardante i soggetti titolari a presentare i depositi cauzionali. Sono, infatti, pervenute agli Uffici regionali, richieste di accettare depositi cauzionali sottoscritti, quale ente garante, da intermediari finanziari.

Sul punto si rileva che l'art. 18 della l.r. n. 44/1982 alla lettera c) si limita a sancire che il deposito cauzionale deve essere presentato nelle forme ammesse dalle leggi, prevedendo l'aggiornamento biennale dello stesso sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT.

E' quindi intervenuta la DGR 28.12.2006 n. 4204 "Direttive e determinazioni in merito ai depositi cauzionali per le miniere di minerali solidi e per le cave" che, con riguardo ai modi di costituzione di cauzioni nei confronti dello Stato, ha richiamato l'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 che prevede la costituzione mediante:

- a) reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa;
- b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni;
- c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La normativa richiamata nel provvedimento non menziona gli intermediari finanziari, ma ciò è evidente se si considera che tali figure giuridiche non esistevano al tempo del regio decreto legge n. 375 del 1936 che individuava i soggetti sottoposti al controllo dell'autorità creditizia, in quanto introdotte nel sistema finanziario solo con legge 5 luglio 1991 n. 197 e con il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Peraltro l'art. 5 del citato regio decreto legge n. 375 del 1936 non esiste più poiché è stato abrogato, unitamente all'intero regio decreto, dal nuovo testo unico bancario approvato con d.lgs. n. 385 del 1993.

E' evidente, quindi, che il richiamo contenuto nell'art. 1 comma 1, lett. b) della legge n. 348 del 1982 all'art. 5 del R.D.L. n. 375 del 1936 e successive modifiche e integrazioni che individuava come soggetti che potevano rilasciare garanzie in favore dello Stato e di altri Enti quelli "allora" esistenti e sottoposti al controllo dell'"allora" autorità creditizia di vigilanza, non può che essere letto come rinvio all'attuale Testo Unico in materia bancaria e, quindi, ai soggetti che esso individua come legittimati ad operare nel settore creditizio e sottoposti al controllo della competente autorità di vigilanza (Banca d'Italia).

Il d.lgs. n. 385 del 1993, nuovo TUB, ha introdotto nuove figure che possono operare nel sistema creditizio accanto alle aziende di credito: gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale della Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.

Gli intermediari finanziari di cui all'art. 107, insieme alle banche e ai gruppi bancari, sono considerati enti creditizi e sottoposti, ai sensi dell'articolo 5 del TUB, al controllo dell'autorità creditizia. Ne consegue che sono in tutto parificati alle aziende di credito.

Quanto al controllo della Banca d'Italia nei confronti degli intermediari finanziari, esso è stato reso più severo e rigoroso con la modifica operata dall'art. 64 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 sostituito a sua volta dall'art. 1, comma 1, lettera m) del d.l. n. 297 del 2007 convertito in legge 23 dicembre 2007, n. 15.

La totale parificazione tra aziende di credito e intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB e il riconoscimento di questi ultimi come "enti creditizi" è stata consacrata, oltre che dalla giurisprudenza (TAR Puglia, Lecce, 26 luglio 2005, n. 3852 e 3853; TAR Lombardia, Brescia, n. 610 del 1999; Cons. Stato, n. 1377 del 2007), dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2006 rubricato "Recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche" che, per l'appunto, recepisce le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, da recepire nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2006.

L'articolo 1 del DM 27 dicembre 2006 stabilisce che i gruppi bancari, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a costituire e mantenere i requisiti patrimoniali e ad osservare gli altri obblighi secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla normativa comunitaria mentre il successivo articolo 8 prevede per gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB un regime di vigilanza equivalente a quello previsto per le banche.

Tanto premesso, si ritiene che in base alla nuova disciplina richiamata, la garanzia finanziaria a favore della Regione, segnatamente per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per la coltivazione di cave e miniere, possa essere rilasciata, oltre che dalle imprese che esercitano attività bancaria e assicurativa "strictu iure", anche da un intermediario finanziario, così come definito dall'art. 1 del T.U. d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 purché possieda i seguenti requisiti:

- sia iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 del medesimo Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- sia munito dell'autorizzazione ministeriale contemplata dal d.p.r. 30 marzo 2004, n. 115.

Il possesso dei citati requisiti dovrà risultare da idonea documentazione, da prodursi all'atto della consegna della garanzia di cui l'intermediario si costituisce ente garante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi Regionali 7 settembre 1982, n. 44 e 25 febbraio 2005, n. 7;

VISTA la DGR 4204 del 28.12.2006;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DELIBERA

- 1) di approvare, a integrazione della D.G.R. 4204/2006, le disposizioni di cui in premessa, concernenti i depositi cauzionali di cave e miniere di competenza regionale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

- 3) di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

